

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA
Provincia di Cremona

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 8 IN DATA 19.02.2003

REGOLAMENTO COMUNALE
DEL SERVIZIO CIMITERIALE

In attuazione del Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



CAPITOLO I

COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA'

ART. 1 - COMUNICAZIONE DATI

Il Comune conserva e tiene aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

L'Ufficio dello Stato Civile del Comune deve far pervenire, mensilmente, al Servizio n. 1 dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompreso, l'elenco dei deceduti fra la popolazione residente (Allegato B), inviando anche le copie della scheda di morte (ISTAT).

ART. 2 - SCHEDE DI MORTE

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche (ISTAT). Il Sindaco è tenuto alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie al fine di rettificare la scheda di morte. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza agli organi competenti ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 T.U.L.S. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 e successive modificazioni.

ART. 3 - CERTIFICAZIONI

Gli accertamenti di polizia mortuaria ed eventuali prestazioni medico legali sono attribuite all'A.S.L. che ne assicura l'attuazione e lo svolgimento attraverso gli operatori del Servizio Igiene Pubblica Ambientale.

ART. 4 - PRESTAZIONI A PRIVATI

Le prestazioni di cui all'art. 3 qualora rese nell'interesse di privati e salvo diversa specifica normativa, comportano a carico degli interessati l'onere di una tariffa stabilita nel rispetto della normativa vigente. Le tariffe vengono riscosse dagli appositi uffici amministrativi dell'A.S.L. e nulla è dovuto direttamente ai sanitari accertatori.

CAPITOLO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DEI DECESSI

ART. 5 - DICHIARAZIONE DI MORTE

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono dichiarare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

ART. 6 - INFORMAZIONE DI MORTE

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

ART. 7 - MORTE SU SUOLO PUBBLICO

Nei casi di morte nella via pubblica o su suolo pubblico il corpo sarà trasportato con riguardo nel deposito di osservazione secondo le disposizioni del Sindaco o dell'Autorità Giudiziaria, sentito il medico necroscopo.

ART. 8 - DOVERI DEL MEDICO

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata

comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli art. 38, 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, nominato dall'A.S.L. competente. Presso il Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte così come previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.

ART. 9 - MORTE PER MALATTIA INFETTIVA

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'A.S.L. dove è avvenuto il decesso.

ART. 10 - RINVENIMENTO DI CADAVERI O PARTI

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'A.S.L. competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo che comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 11 - INTERVENTO MEDICO NECROSCOPO

Ricevuto l'avviso di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco richiede al Responsabile del Servizio N. 1 dell'A.S.L. l'intervento del medico necroscopo.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo gli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10/9/1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Il medico necroscopo accerta la morte e redige l'apposito certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9/7/1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile.

ART. 12 - AUTORIZZAZIONE ALLA RIMOZIONE

Sulla base del certificato di morte rilasciato dal medico necroscopo e trascorso il periodo di osservazione il Sindaco o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza le pratiche per il trasporto, la sepoltura nel cimitero, per l'imbalsamazione o per la cremazione, secondo quanto disposto dal D.P.R. 285/90.

ART. 13 - NULLA-OSTA AUTORITA' GIUDIZIARIA

Quando vi è il sospetto che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta della Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

ART. 14 - PARTI ANATOMICHE

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

ART. 15 - PRODOTTI ABORTIVI E NATI MORTI

Per quanto riguarda i prodotti abortivi e i nati morti ci si deve attenere a quanto disposto dall'art. 7 del

DPR 285/90. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

ART. 16 - RICONTRIO DIAGNOSTICO

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto (art. 37 - comma 5 - D.P.R. 285/90).

ART. 17 - RADIOATTIVITA'

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 6, 69, 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

ART. 18 - COMUNICAZIONE RICONTRIO DIAGNOSTICO

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, della scheda di morte contemplata dall'art. 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'Art. 254 del testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO III

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 19 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa nè essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere o apparecchi refrigeratori, nè essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, e quelli del successivo art. 21.

Sono fatte salve le disposizioni sui trapianti d'organi (L. 644/75).

ART. 20 - MORTE IMPROVVISA

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 21 - RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Servizio N. 1 dell'A.S.L. il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione.

ART. 22 - MANIFESTAZIONI DI VITA

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il responsabile del servizio n. 1 dell'A.S.L. adotta le misure sanitarie nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva di cui all'elenco del Ministero della Sanità.

ART. 23 - LOCALE PER OSSERVAZIONE SALME NONCHE' FUNZIONI
OBITORIALI

Nell'apposito locale del cimitero previsto dall'art. 12 D.P.R. 285/90 possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

I cadaveri di cui alle lettere a) e b) potranno essere assistiti, fatte salve le misure cautelative prescritte dall'A.S.L.

In mancanza di assistenza da parte di parenti o altri interessati, dovrà essere disposta la sorveglianza del custode anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 24 - CELLE FRIGORIFERE

Spetta all'U.S.S.L. individuare gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere. Al loro allestimento ed esercizio provvede il Comune cui l'obitorio e il deposito di osservazione appartengono.

CAPITOLI IV

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 25 - RIMOZIONE DEL CADAVERE

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 20 e segg. del presente Regolamento, il cadavere può essere rimosso per la deposizione del feretro.

ART. 26 - PREDISPOSIZIONE DEL FERETRO

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

ART. 27 - PREDISPOSIZIONE DEL FERETRO IN CASO DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA-DIFFUSIVA

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

ART. 28 - MISURE PROTETTIVE PER RADIOATTIVITA'

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'A.S.L. competente dispone le necessarie misure protettive per evitare la contaminazione ambientale.

ART. 29 - DEPOSIZIONE FERETRI PER INUMAZIONE

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce (abete o pioppo). Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 di millimetri se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldato a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di quattro centimetri.

Tra la cassa di legno e quella di zinco, sul fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

CAPITOLO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 30 - TRASPORTO DI CADAVERI - SERVIZI E TRATTAMENTI SPECIALI

Il trasporto dei cadaveri è effettuato a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/90. Il Responsabile del Servizio n. 1 dell'A.S.L. competente esegue gli accertamenti necessari all'osservanza di dette disposizioni.

ART. 31 - TRASPORTO NEL TERRITORIO COMUNALE E DA COMUNE A COMUNE

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune, autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 32 - TRASPORTO MORTI SUL SUOLO PUBBLICO

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni

di vita.

ART. 33 - PRESCRIZIONI

Oltre all'osservanza della norma di cui al primo capoverso dell'art. 28, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 32, può essere concessa con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del Servizio N. 1 dell'A.S.L..

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsto nel successivo articolo quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

ART. 34 - CORTEI FUNEBRI

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via pi. breve dalla abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ART. 35 - SOSTE DEI CORTEI

I cortei funebri non debbono, di regola, far soste lungo la strada, n. possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Il Sindaco, di volta in volta, su richiesta degli interessati può autorizzare il luogo e le modalità per la sosta di cadaveri in transito.

ART. 36 - TRASPORTO PER CREMAZIONE

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 32 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 37 - TRASPORTO FUORI COMUNE O ALL'ESTERO

Per il trasporto all'estero, o dall'estero e da Comune a Comune ond'essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il

confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 285/90 con l'eccezione di quanto previsto al successivo art. 39.

Nel caso di feretri che devono essere inumati la cassa metallica deve racchiudere quella di legno e non viceversa, per essere rimossa prima dell'inumazione.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. trascorso il periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso.

Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 38 - IMPIEGO DELLA SOLA CASSA DI LEGNO PER TRASPORTO FUORI COMUNE

Può essere impiegata la sola cassa di legno per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 Km., salvo il caso di trasporto di morti per malattie infettive-diffusive e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

ART. 39 - DEROGHE PER CASSE DI MATERIALI DIVERSI

L'autorizzazione all'uso di casse di materiali diversi, per il trasporto di salme da Comune a Comune, anche su richiesta degli interessati, spetta al Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

ART. 40 - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

ART. 41 - TRASPORTO FUORI COMUNE

Chiuso il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà

farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 42 - TRASPORTO DI SALME DA O PER L'ESTERO

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

ART. 43 - FERETRO PROVENIENTE DA ALTRO COMUNE

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 155, n. 7, del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole della Autorità Sanitaria competente rispetto alla provenienza.

ART. 44 - TRANSITO CONVOGLIO FUNEBRE

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro, debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

ART. 45 - TRASPORTO DI SALME PER RAGIONI SCIENTIFICHE

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

ART. 46 - TRASPORTO RESTI MORTALI

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 32 e 43 precedenti non . soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni casa essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata e recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

ART. 47 - RILASCIO DI CADAVERI PER STUDIO E PRELIEVO PER TRAPIANTO TERAPEUTICO

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio, dovrà avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

CAPITOLI VI

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

E NORME TECNICO-COSTRUTTIVE

ART. 48 - CIMITERO

Il Comune dispone di un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. Anche le frazioni possono disporre di propri cimiteri.

ART. 49 - CADAVERI RICEVUTI AL CIMITERO

Limiti alle concessioni

La concessione di loculi cimiteriali e loculi ossario in applicazione del presente regolamento è limitata ai seguenti casi:

- per cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, indipendentemente dalla residenza;
- per cadaveri delle persone morte fuori dal territorio comunale, ma aventi la residenza in esso;
- i cadaveri delle persone nate in Ripalta Cremasca o che hanno avuto la residenza;
- per cadaveri delle persone non residenti e non decedute nel territorio comunale, ma aventi diritto a sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- i nati morti;
- il coniuge superstite, seppur non nato né residente in Ripalta Cremasca;
- i resti mortali delle persone sopra elencate;

- alle persone di età superiore ai 65 anni.

Prenotazione loculi

E' consentita la prenotazione del loculo per il coniuge superstite.

Nel loculo prenotato possono essere seppelliti:

gli ascendenti e i discendenti diretti, il coniuge. Sono esclusi i fratelli e le sorelle.

Divieti di concessione

Le concessioni di loculi cimiteriali e loculi ossario non possono essere fatte:

- a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- a persone in vita (salvo il caso dell'art. 49) di età inferiore ad anni 65.

E' vietata inoltre la tumulazione di resti mortali di salme riesumate, in loculi cimiteriali già occupati (quindi divieto di aprire i loculi) a meno che la salma da riesumare non si trovi nel loculo che si vuole utilizzare per la sepoltura di cadavere di cui all'art. 49 del presente regolamento ed a condizione che si tratti di una estumulazione ordinaria e che non venga ad interferire con la salma.

Divieto spostamento salme dalla parte vecchia alla parte nuova del cimitero

E' vietato lo spostamento di salme tumulate nella parte vecchia del cimitero, in loculi cimiteriali siti nella parte nuova del cimitero stesso, salvo che nei seguenti casi:

- per spostamenti delle salme in tombe o cappelle private;
- per spostamenti delle salme in tombe in vicinanza al coniuge
- per necessità dell'Amministrazione comunale per lavori di migliorie alla funzionalità del cimitero.

Termine per richieste di spostamento salme

Per ottenere lo spostamento delle salme le domande di estumulazioni o esumazioni ordinarie vanno presentate entro il 10 settembre e saranno eseguite entro il 30 aprile dell'anno successivo.

ART. 50 - DEROGA DI SEPOLTURA

Annullato

ART. 51 - VIGILANZA E CONTROLLO

La vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.
Il Responsabile del Servizio N. 1 dell'A.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e dei cimiteri delle frazioni proponendo, se del caso, al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare un regolare servizio.

ART. 52 - CUSTODIA

Al cimitero è assicurato un servizio di custodia.
Il responsabile del servizio di custodia o il custode sono tenuti a ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura, a effettuare le iscrizioni e tenere i registri nei modi previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10.9.90 n. 285.

ART. 53 - REGISTRI

L'esibizione dei registri è obbligatoria a richiesta degli organi di controllo.
Un esemplare del registro, a fine anno, è consegnato all'archivio comunale, l'altro è conservato dal custode.

ART. 54 - ACCETTAZIONE SALME

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 32.
Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal medico necroscopo delegato dall'A.S.L..

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

ART. 55 - OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 55, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 55, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

ART. 56 - COMPOSIZIONE DEL CIMITERO

Il cimitero si compone:

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di tombe o loculi individuali;
- d) di tombe monumentali;
- e) di ossari individuali per resti mortali;
- f) di un colombario o nicchia per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati;

g) altre varie strutture previste dal D.P.R. 285/90.

ART. 57 - PLANIMETRIA DEL CIMITERO

Gli uffici comunali sono dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale, secondo i disposti dell'art. 54 D.P.R. 285/90.

ART. 58 - COSTRUZIONE O AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, sono deliberati dal Consiglio Comunale dopo l'iter procedurale previsto dagli artt. 55 e 56 del D.P.R. 10/9/90 n. 285.

ART. 59 - FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 T.U. leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'area di rispetto non può essere inferiore a 50 metri dai centri abitati.

E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

ART. 60 - CAMPI DI INUMAZIONE

In ogni cimitero è prevista una superficie di terreno, destinata ai campi di inumazione.

Tale area deve essere determinata ai sensi di cui all'art. 57, 5. - 6. - 7. comma, all'art. 58, 2. comma, e all'art. 59 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

ART. 61 - APPROVVIGIONAMENTO E DOTAZIONE CIMITERIALE

Il cimitero deve disporre:

- a) di acqua potabile e servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero;
- b) di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche;

c) di muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

ART. 62 - MONUMENTI E LAPIDI

Per le sepolture private i concessionari possono innalzare monumenti ed applicare lapidi secondo le norme e condizioni previste dal presente Regolamento.

Il Comune, previa diffida agli aventi titolo anche a mezzo di pubbliche affissioni, può provvedere alla rimozione dei manufatti abbandonati, in cattivo stato di conservazione o pericolanti.

ART. 63 - OSSARIO

Il cimitero dispone di un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dall'esumazioni e che si trovino in condizione di completa mineralizzazione tanto da essere raccolte, quando non richieste da famigliari. L'ossario deve esser costruito in modo da impedire al pubblico la vista delle ossa.

CAPITOLO VII

I N U M A Z I O N I

ART. 64 - IDONEITÀ CAMPI DI INUMAZIONE

Il cimitero ha campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, minerologica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e

l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 65 - CIPPI CIMITERIALI

Ogni fossa nei campi d'inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente.

Su tale cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto, resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

ART. 66 - TECNICA DI ESCAVAZIONE E COLMATURA FOSSA

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 67 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FOSSE

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse per inumazione debbono realizzarsi come previsto all'art. 72, 2. comma del D.P.R. 285/90.

ART. 68 - INUMAZIONE CON CASSE DI LEGNO

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 69 - CARATTERISTICHE DELLE CASSE DI LEGNO

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione dei dati anagrafici e di morte del defunto.

ART. 70 - INUMAZIONE

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde a braccia o mediante mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 67.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Le operazioni necessarie per effettuare l'inumazione verranno eseguite dal personale comunale addetto.

Le spese del miniescavatore, necessario per lo scavo della fossa, sono a carico dei privati concessionari.

ART. 71 - ORNAMENTO DELLE TOMBE

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa.

Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del Comune. In caso di inadempienza, si provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 72 - COLLOCAMENTO DI CROCI O LAPIDI

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella C previo pagamento della relativa tassa. Le dimensioni dei monumenti funebri delle tombe a inumazione non possono superare i $\frac{2}{3}$ della superficie.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro il pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro domanda è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPITOLO VIII

SEPOLTURE PRIVATE - TUMULAZIONI

ART. 73 - SEPOLTURE PRIVATE

Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;

c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

ART. 74 - SALME DESTINATE ALLA TUMULAZIONE

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 74, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con i dati anagrafici e la data di morte del defunto.

Per quanto riguarda le nicchie ossario, i loculi individuali, le tombe di famiglia le operazioni necessarie per effettuare le tumulazioni delle salme verranno eseguite dal personale comunale addetto.

ART. 75 - TASSE DI CONCESSIONE

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono fissate con deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 76 - SPESE DI MANUTENZIONE

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

ART. 77 - MODALITA' COSTRUTTIVA DELLE SEPOLTURE

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro e debbono essere costruiti con le modalità e le caratteristiche di cui all'art. 76 D.P.R. 285/90 seguendo in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e gli stessi potranno essere usati solo previa certificazione di idoneità rilasciata al Sindaco da parte del Servizio n. 1 dell'A.S.L. analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità.

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 40 dalla data del contratto della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale forno, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

ART. 78 - CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro .

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

I) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;

II) i fratelli e le sorelle consanguinee;

III) il coniuge.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservata alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART. 79 - TUMULAZIONI TEMPORANEE

Può essere consentita la tumulazione temporanea di salma di persona estranea in tomba di famiglia quando il Comune sia sprovvisto di loculi cimiteriali o il richiedente sia gi. concessionario di area per la costruzione di tomba o cappella.

La tumulazione definitiva dovrà comunque avvenire al momento della disponibilità dei loculi comunali e non oltre due anni dalla concessione dell'area per la

costruzione della tomba o della cappella.

Il richiedente della tumulazione temporanea dovrà costituire un deposito cauzionale pari alla tassa minima di concessione fissata per i loculi individuali.

Al momento della tumulazione definitiva sarà definito il conguaglio tra la tassa di concessione al momento vigente e il deposito cauzionale versato.

ART. 80 - ORNAMENTI E DECORAZIONI LOCULI

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.

ART. 81 - AREA CIMITERIALE

Potrà essere data in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, su deliberazione della Giunta Municipale. Tali costruzioni potranno essere eseguite anche direttamente dai privati. Per la costruzione di tombe private si applica in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e gli stessi potranno essere usati solo previa certificazione di idoneità rilasciata al Sindaco da parte del medico necroscopo delegato dall'A.S.L. analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità, fermo restando che le norme costruttive sono quelle stabilite dal D.P.R. 285/90.

All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune.

ART. 82 - REGIME TOMBE DI FAMIGLIA

Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati, solo in via eccezionale previa autorizzazione della Giunta Municipale, e dopo che questo organo avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non

risultino motivi di lucro o speculazione.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

ART. 83 - AUTORIZZAZIONE DELLE OPERE NEL CIMITERO

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

ART. 84 - CONCESSIONI

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Municipale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART. 85 - REVOCA DI CONCESSIONE

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate

anteriamente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 96 e seguenti del citato D.P.R. 285/90.

ART. 86 - RETROCESSIONE LOCULI

Si rimanda al verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 05/08/1998 allegato al presente regolamento per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 87 - FORMA DELLA CONCESSIONE

La concessione delle tombe, nicchie, o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

ART. 88 - AVVISO DI RECUPERO DI CAPPELLE, TOMBE E LOCULI

L'avviso murale atto a rendere di pubblica ragione l'azione di recupero del Comune delle cappelle, tombe e loculi in stato di abbandono, deve essere affisso in più parti del cimitero per la durata minima di mesi 6, compreso la "festività dei Morti". Tale avviso deve contenere:

- a) l'indicazione del contrassegno o stampigliatura che il Comune ha apposto, in modo ben visibile, sulle cappelle, tombe e loculi soggetti a recupero;
- b) le modalità ed i termini in base ai quali gli aventi titolo possono esercitare il diritto di rinnovo della concessione;
- c) l'avvertenza che i resti mortali, al momento del recupero, saranno traslati nell'ossario comune.

CAPITOLI IX

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

ART. 89 - CREMAZIONE

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base di:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto ad essere cremato;
- b) atto scritto attestante la volontà del coniuge o dei parenti, con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati a sensi dell'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15.

Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera

scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione. L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo con firma autenticata dal Responsabile del Servizio n. 1 dell'A.S.L. dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In casi di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla-osta dell'autorità giudiziaria. In questo caso è necessario che detto nulla-osta sia specifico per la cremazione non potendosi considerare sufficiente quello relativo al seppellimento il quale ultimo non esclude la possibile esumazione del cadavere per eventuali riscontri autoptici.

ART. 90 - RACCOLTA DELLE CENERI

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono. Nel cimitero è predisposto un edificio per raccogliere tali urne.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 91 - DIMENSIONE DELLE URNE

Le urne cinerarie di materiale refrattario devono avere la seguente dimensione limite:

Lunghezza cm. 64; larghezza cm. 35; altezza cm. 31.

ART. 92 - CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI CINERARI

L'edificio per raccogliere le urne cinerarie, posto nel cimitero deve ottenere il parere favorevole del Responsabile del Servizio n. 1 dell'A.S.L. ed avere le caratteristiche edilizie determinate dalla Commissione Edilizia. L'edificio cinerario deve essere costruito in modo tale da contenere non più di due urne cinerarie

della dimensione limite fissata.

Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali e privati.

ART. 93 - TRASPORTO DELLE URNE

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 32 e 38 non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del Responsabile del Servizio n. 1 dell'A.S.L. in caso di presenza di nucleidi radioattivi.

ART. 94 - CINERARIO COMUNE

Il cimitero dispone di un cimitero comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettivo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

ART. 95 - CONSEGNA DELLE CENERI

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale o custode, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale è conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

ART. 96 - IMBALSAMAZIONE

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Responsabile del Servizio n. 1 dell'A.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento

che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

ART. 97 - IMBALSAMAZIONE CADAVERI RADIOATTIVI

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPITOLI X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 98 - ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dalla data della inumazione o dalla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata.

Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni salvo la necessità di un periodo di riposo del lotto per anni 1 prima del riutilizzo per nuove inumazioni.

Se, del caso, deve essere corretto il terreno.

L'esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

ART. 99 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o quelle per trasportare il cadavere in altre sepolture o per essere cremato.

ART. 100 - TEMPI DI MINERALIZZAZIONE

estumulazioni (fatta eccezione per qualsiasi parte del corpo umano) non essendo il cimitero dotato di inceneritore, si può procedere come segue:

- a) previa disinfezione ed eliminazione dello zinco e del piombo presenti, confezionarli in contenitori recanti la scritta "rifiuti cimiteriali trattati" e conferirli per l'incenerimento agli impianti per rifiuti solidi urbani autorizzati, in conformità alla suddetta deliberazione della Giunta regionale;
- b) se la quantità dei rifiuti è scarsa procedere all'interramento degli stessi in un'area appositamente individuata all'interno del cimitero, previo parere del Servizio 1, sempre previa disinfezione e recupero del piombo e dello zinco; tale area non deve interferire con quella destinata all'inumazioni.

ART. 103 - DIVIETO APERTURA FERETRI

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo - previa autorizzazione del Sindaco - le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per un periodo minimo di 5 anni dopo che sia praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

ART. 104 - ESTUMULAZIONI

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 285/90 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 108 del presente Regolamento.

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati

in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile Servizio n. 1 dell'A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Responsabile Servizio n. 1 dell'A.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 103.

ART. 105 - VERBALE DI ESTUMULAZIONE

Dell'operazione di estumulazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 106 - ESUMAZIONE DI SALMA MORTA PER MALATTIA INFETTIVA CONTAGIOSA

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Responsabile Servizio n. 1 dell'A.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 107 - TEMPI E MODALITA' DI ESUMAZIONE O DI ESTUMULAZIONE

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di ipoclorito di sodio diluito in acqua all'1%; ci. fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto

sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi nella manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata con l'acqua di calce, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà averci per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di ipoclorito di sodio. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente o manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

ART. 108 - DIVIETO OPERAZIONI SU SALME

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 109 - DIRITTI PER SERVIZI

Le operazioni da effettuare per le esumazioni ed estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, variano a seconda della destinazione dei resti della salma. In particolare si possono individuare quattro opzioni:

- spostamento resti da LOCULO in NICCHIA OSSARIO
- spostamento resti da LOCULO in FOSSA COMUNE
- spostamento resti da TOMBA in NICCHIA OSSARIO
- spostamento resti da TOMBA in FOSSA COMUNE.

Ad ogni opzione corrispondono i costi suddivisi in tre categorie:

- costi di muratura
- costi di smaltimento dei rifiuti mortuari

- costo del miniescavatore

Nella tabella seguente è specificato nel dettaglio, in funzione dell'opzione scelta, su chi verranno posti a carico i sopraccitati costi:

	Loc.-> Oss.	Loc. -> Fos. Com.	Tomba -> Oss.	Tomba -> Fos. Com.	Loc.-> Loc.
Costi di muratura	Amm. Comunale	Amm. Comunale	Amm. Comunale	Amm. Comunale	Parenti defunto
Costi di smalt. rifiuti	Parenti defunto	Amm. Comunale	Parenti defunto	Amm. Comunale	-
Costi del miniescavatore	-	-	Parenti defunto	Amm. Comunale	-

CAPITOLO XI

ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO

ART. 110 - OBBLIGHI IMPRESE APPALTATRICI

I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze, debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente Regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

ART. 111 - ESECUZIONE LAVORI PRIVATI

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni di cappelle o tombe di famiglia, che non siano riservate al Comune, le ditte o imprese dovranno versare un deposito cauzionale a titolo di garanzia per eventuali danni a persone o cose del Comune o private, nonché per l'occupazione temporanea di area per ponteggi steccati, depositi di materiali, costruzione baracche, consumo acqua, ecc. L'ammontare di tali depositi è fissato con provvedimento dalla Giunta Comunale.

Alle ditte e imprese autorizzate all'esecuzione di lavoro per conto di privati, è vietato svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e di

svolgere attività comunque scorrette.

Gli esecutori di lavoro per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 112 - ACCERTAMENTO LAVORI ESEGUITI

Il rimborso del deposito di cui all'articolo precedente verrà effettuato al termine dei lavori dopo che:

- sia stata ripristinata ogni manomissione del terreno;
- siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni, viali, ecc.;
- siano stati liquidati eventuali danni a persone;
- sia stato provveduto al versamento dei corrispettivi per occupazione temporanea di area, consumo di acqua, energia elettrica, ecc.

Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico effettuerà un sopralluogo collaudo allo scopo di accertare se l'opera eseguita corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto.

Nel caso di difformità il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per tale inadempienze, previa emanazione di apposita ordinanza del Sindaco nei confronti del concessionario, per l'esecuzione delle opere necessarie per rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite nelle norme richiamate al comma precedente.

ART. 113 - LAVORI APPALTATI DAL COMUNE

Nella costruzione di tombe o cappelle o loculi la ditta o l'impresa incaricata deve recingere lo spazio assegnato con assito di tavole, costruito a regola d'arte.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Comunale, in ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Per esigenze di carattere pubblico l'Amministrazione Comunale potrà effettuare lo spostamento di qualsiasi defunto all'interno del cimitero nei modi e tempi

stabiliti dalla Legge, concordando eventualmente la nuova dislocazione del defunto, anche con convenzione in essere.

Le spese di qualsiasi spostamento restano a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 114 - DEPOSITO MATERIALI

I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile già lavorati e devono essere depositati nello spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa, laboratori di sgrossamento dei materiali e di costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori si far. in modo che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

ART. 115 - USO DI MEZZI E MACCHINARI

I mezzi per il trasporto dei materiali non potranno rimanere nel cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico.

Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi.

ART. 116 - MATERIALI DI SCARTO

I materiali di scarto, ad eccezione della terra del cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere trasportati, a cura e spese dell'esecutore dei lavori, alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando lo spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere.

ART. 117 - ORARIO DEI LAVORI

Le ditte ed imprese e tutti gli esecutori di lavoro nell'interno del cimitero, per costruzione o riparazione di monumenti, di cappelle o loculi, devono osservare l'orario di apertura e chiusura del cimitero, previsto dal presente Regolamento.

E' in ogni caso vietato eseguire i lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa di materiale per opere o anche solo di lapidi o monumenti individuali.

Si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo smontaggio delle armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

CAPITOLO XII

ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 118 - ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA

Sulle fosse ad inumazione nonché sulle tombe o cappelle o loculi consentita l'illuminazione votiva elettrica.

Sulle piastre o lapidi dei loculi delle celle-ossario vietata ogni illuminazione ad olio e cera, per evitare pericoli di incendio o per non imbrattare i marmi di rivestimento.

Il servizio di illuminazione elettrica votiva può essere gestito in economia dal Comune od appaltato a ditta privata.

ART. 119 - RICHIESTA DEL SERVIZIO

Il servizio di illuminazione elettrica votiva che consta dell'allacciamento e dell'abbonamento, deve essere richiesto dall'interessato agli Uffici Comunali che, in caso di gestione in appalto inoltreranno la richiesta alla ditta appaltatrice.

ART. 120 - DURATA DELL'ABBONAMENTO

La durata dell'abbonamento è di anni 1, prorogabile, per tacito consenso, di anno in anno, salvo disdetta da

inviare a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza. Ogni variazione dovuta a traslazioni, pur mantenendo inalterato il costo di abbonamento, implica la richiesta di un nuovo allacciamento.

ART. 121 - TARIFFE

Le tariffe per l'allacciamento e abbonamento sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta Municipale in relazione ai costi dell'energia, della manodopera e dei materiali impiegati.

Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica.

ART. 122 - REVISIONE CANONE

Nel caso in cui il servizio di illuminazione votiva elettrica sia appaltato, la ditta appaltatrice dovrà, entro il mese di novembre di ciascun anno, inoltrare domanda di revisione del canone di abbonamento e di allacciamento al Sindaco del Comune, dimostrando l'avvenuto incremento dei costi di energia elettrica, della manodopera e del materiale impiegati.

Le categorie d'incidenza dei costi ai fini revisionali sono:

- Per canone di abbonamento
 - energia elettrica.....%
 - manodopera%
 - materiali
impiegati%
- Per il canone di allacciamento
 - manodopera%
 - materiali
impiegati%
 - altre spese%

I costi dell'energia elettrica e della manodopera saranno rilevati rispettivamente dal Decreto C.I.P. e del contratto di lavoro dei dipendenti del settore elettrico.

Per i materiali impiegati per le altre spese, la ditta appaltatrice fornir. le relative documentazioni atte a

dimostrare l'aumento richiesto.

Non è ammessa revisione per contratti di appalto annuali.

Per i contratti di appalto pluriennali la revisione scatterà al 2° anno, per la percentuale eccedente il 10% (art. 1664 c.c.).

Per gli anni successivi spetterà alla ditta appaltatrice l'intera percentuale di aumento dei costi.

La Giunta Municipale, dopo verifica della documentazione presentata ai fini revisionali, con apposita deliberazione approverà le nuove tariffe. Copia di detta deliberazione dovrà essere trasmessa alla ditta appaltatrice.

ART. 123 - MODALITA' DI VERSAMENTO

Tutti i pagamenti devono essere effettuati dagli interessati presso la Tesoreria Comunale se il servizio illuminazione elettrica votiva è gestito in economia. Se appaltato il pagamento sarà effettuato direttamente alla ditta appaltatrice.

Il versamento del contributo fisso per l'allacciamento dovrà essere fatto in un'unica soluzione, prima della posa in opera degli apparecchi illuminanti unitamente alla prima rata di abbonamento. Le successive rate di abbonamento annuali dovranno essere versate previa presentazione della reversale che verrà recapitata a mezzo posta da parte dell'Ufficio Comunale preposto, o con bollettino postale già predisposto dalla ditta appaltatrice.

Ogni variazione d'indirizzo o di nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Comunale preposto ed alla ditta appaltatrice del servizio.

Unico riconoscimento dell'effettuato pagamento è l'apposita quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale o l'attestazione del versamento tramite bollettino postale.

ART. 124 - INADEMPIENZE

Trascorso il termine utile indicato sulla reversale o sul bollettino postale, senza che l'interessato abbia provveduto al versamento del canone dovuto, il Comune o la ditta appaltatrice potrà, senza alcun preavviso, sospendere la fornitura della corrente od anche togliere l'impianto senza

che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni.

Il ripristino della corrente tolta per scadenza di contratto o per danni causati all'impianto dell'abbonato o per sua morosità, sarà accordato dopo un nuovo pagamento nella misura del 100% delle spese di allacciamento elettrico ed effettuato il rimborso di danni arrecati e, nel caso di morosità, provveduto al versamento delle rate non pagate.

ART. 125 - ESECUZIONE IMPIANTO

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune o dalla ditta appaltatrice. Si intende che l'impianto riguarda soltanto l'installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera della conduttura di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante.

Oltre al cavetto di derivazione sarà fornita anche la lampadina elettrica di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante.

Qualora l'utente desiderasse soluzioni speciali di impianto per cappelle o tombe di famiglia, la spesa di esecuzione inerente sarà a tutto carico dell'utente.

ART. 126 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dalla accettazione di preventivo di posa, che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.

ART. 127 - DOVERI DELL'UTENTE

E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esse attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.

I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile

o penale che da parte del Comune o dalla ditta appaltatrice dovesse essere promossa. E' prevista la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

ART. 128 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il Comune o la ditta appaltatrice non assumono alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore.

In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata di abbonamento o rimborsi di sorta.

ART. 129 - RECLAMI E SEGNALAZIONI

Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere comunicato all'Ufficio Comunale o alla ditta appaltatrice per iscritto.

L'abbonato fatto reclamo, non ha diritto per questo di sospendere i pagamenti stabiliti. L'utente potr. chiedere la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

CAPITOLO XIII

NORME GENERALI DI VIGILANZA

ART. 130 - SEPOLTURE PRIVATE FUORI DAL CIMITERO

Le costruzioni di cappelle private fuori dal cimitero, con i requisiti di cui all'art. 104 D.P.R. 285/90, sono autorizzate dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Responsabile Servizio n. 1 dell'A.S.L. competente.

Ogni spesa, compresa quella di ispezione tecnica, sarà posta a carico del richiedente l'autorizzazione alla costruzione.

La tumulazione in dette cappelle è soggetta all'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile e dal nulla-osta del Sindaco che lo

rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere la sepoltura nella cappella.

ART. 131 - APPLICABILITA' DELLA TASSA DI CONCESSIONE

La tassa di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private è applicata nella stessa misura di quella prevista per le sepolture private esistenti nel cimitero.

ART. 132 - GESTIONE DEL CIMITERO

La manutenzione, l'ordine e ogni altra attività gestionale del cimitero è affidata al responsabile del servizio di custodia e/o al custode che ne risponde al Sindaco che ha l'obbligo di vigilanza, mentre il Responsabile Servizio n. 1 dell'A.S.L. ne controlla il funzionamento nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e garanzia dell'interesse della salute pubblica.

ART. 133 - ORARIO

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Municipale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

E' ammessa la installazione di cancelli automatici ad orario predeterminato, purché omologati e che abbiano ottenuto il certificato di regolare esecuzione da parte del competente servizio dell'A.S.L..

ART. 134 - DIVIETI D'INGRESSO

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo.

E' vietata l'introduzione dei cani, o altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.

E' proibito passare attraverso campi comuni ed attraversare le fosse.

ART. 135 - MANTENIMENTO VIALI E PARTI COMUNI

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; cos. nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi asportata.

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici

arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, .
vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 136 - CURA DELLE TOMBE

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi per., per il tempo e per le interperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riportati dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 137 - RIMOZIONE ORNAMENTI

Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 138 - DIVIETO ASPORTAZIONE OGGETTI

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

ART. 139 - DANNI ALLE STRUTTURE CIMITERIALI

E' proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'. proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

ART. 140 - PRESENZA ALLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 141 - COMPORTAMENTO DEI VISITATORI AL CIMITERO

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal custode o dal personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

ART. 142 - CUSTODIA

La custodia del cimitero è affidata ad un dipendente del Comune con mansioni di custode, che risponde del servizio al Sindaco.

ART. 143 - INCARICHI SPECIFICI CUSTODE

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché la tenuta dei registri.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero, nonché controllare la efficienza dei cancelli automatici eventualmente installati.

ART. 144 - MANSIONI DEL CUSTODE

Il custode del cimitero deve:

- 1) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- 2) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- 3) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- 4) curare la nettezza dei viali, sentieri, e degli spazi fra le tombe;
- 5) curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
- 6) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
- 7) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti n. permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti

- prescritti a seconda del caso;
- 8) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
 - 9) speciale incarico del custode è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri;
 - 10) garantire la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero;
 - 11) interessare il Responsabile Servizio n. 1 dell'A.S.L. per tutte le necessità di ordine sanitario eseguendo tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

ART. 145 - DIVISA E CONTEGNO

Il custode e/o gli operai addetti ai lavori nel cimitero hanno l'obbligo di indossare in servizio la divisa e/o la tenuta da lavoro fornita dal Comune. E' fatto obbligo di tenere rispettoso contegno che il luogo e la funzione richiede.

CAPITOLO XIV

CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 146 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

La violazione alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non costituisca reato previsto dal codice penale, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 (art. 358) e dal T.U. della Legge Comunale e provinciale approvato con R.D.3.3.1934 n. 383 (art. 106).

ART. 147 - RICHIAMI

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. della legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 148 - ESECUTIVITA'

Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.